

BOZZE DI STAMPA

30 gennaio 2006

N. 1

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XIV LEGISLATURA

---

**Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari (3660)**

### EMENDAMENTI

#### Art. 1.

##### 1.100

CARRARA

*Sopprimere l'articolo.*

---

##### 1.101

FRANCO Vittoria, SOLIANI, DE PETRIS, DATO, ACCIARINI, BAIO DOSSI, BETTONI, BONFIETTI, DONATI, MAGISTRELLI, PAGANO, PILONI, STANISCI

*Sostituire l'articolo 1, con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Disposizioni in materia di pari opportunità in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione)*

1. Dalla prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista di candidati ogni sesso non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati della lista medesima. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora ciascuna lista debba essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine, dalla prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a due.

3. Dalla prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammesse le liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2.

4. Entro tre mesi dalla prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, riferisce alle Camere in ordine all'applicazione della presente legge ed alle misure necessarie per promuovere ulteriormente le pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive».

---

### **1.102**

CARRARA

*Sopprimere il comma 1.*

---

### **1.103**

MALAN

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Per la prima e la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista di candidati ogni sesso non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati della lista medesima. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Per la prima e la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste di candidati che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in meno rispetto a quello minimo consentito per il sesso meno rappresentato».

---

**1.104**

DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, SOLIANI

*Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:*

«1. Dalla prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni lista all'atto della presentazione è composta, a pena di inammissibilità, da un elenco di candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

---

**1.105**

DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, SOLIANI

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Dalla prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni lista all'atto della presentazione è composta da un elenco di candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

---

**1.106**

DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, BOCO, CARELLA, CORTIANA, RIPAMONTI, TORRONI, ZANCAN

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Dalla prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni lista di candidati, a pena di nullità, è composta da un numero di candidati alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà».

*Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

---

**1.107**

PONZO

*Al comma 1 sopprimere il primo periodo.*

---

**1.108**

DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, BOCO, CARELLA, CORTLANA, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente:*

«1. Dalla prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni lista di candidati, a pena di nullità, è composta da un numero di candidati alternati per genere in una successione non superiore a due».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

---

**1.109**

SCARABOSIO GUASTI, CONTESTABILE, FABBRI, MORRA

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «Per la prima e la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «A decorrere dalle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2011».*

---

**1.110**

GUASTI

*Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «Per la prima e la seconda» con le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 della Costituzione, per la seconda e la terza».*

---

**1.111**

CASTAGNETTI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «due terzi» con le parole: «la metà».*

---

**1.112**

DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, BOCO, CARELLA, CORTIANA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque nei primi due posti di lista deve essere presente un candidato donna».*

---

**1.113**

PONZO

*Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.114**

GUASTI

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Nei collegi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'interno di ogni gruppo di candidati ogni sesso non può essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati della lista medesima».*

**1.115**

GUASTI

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per la sola regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, si considerano quattro categorie di candidati: donne appartenenti al gruppo linguistico italiano, donne appartenenti a minoranze linguistiche, uomini appartenenti al gruppo linguistico italiano, uomini appartenenti a minoranze linguistiche; non sono ammissibili gruppi di candidati che non includano almeno un candidato per ciascuna delle dette categorie».*

---

**1.116**

GUASTI

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la proporzione di cui al periodo precedente va rispettata anche all'interno di ciascun gruppo linguistico di appartenenza dei candidati. A tal fine, all'atto della presentazione delle candidature, per ogni candidato va indicato il gruppo linguistico di appartenenza che va riportato anche sui manifesti di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».*

---

**1.117**

DATO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis. I capitalista delle liste presentate con il medesimo contrassegno non possono rappresentare ciascun genere in misura superiore ai due terzi del totale».*

---

**1.118**

SOLIANI, FRANCO V., DATO, DE PETRIS, ACCIARINI, BAIO DOSSI, BETTONI, BONFIETTI, DONATI, MAGISTRELLI, PAGANO, PILONI, STANISCI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora ciascuna lista debba essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine, della prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a due, a pena di inammissibilità».*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.*

---

**1.119**

MALAN

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

---

**1.120**

PASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.121**

PESSINA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.122**

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

*Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:*

«2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per la prima e la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna lista deve essere composta da un elenco di candidati in cui ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a due.

3. Per la prima e la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammesse le liste o i gruppi di candidati che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di decesso di un candidato. Nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di ricasazione o cancellazione di una candidatura ovvero rinuncia alla candidatura, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto per ogni candidato in più rispetto alla proporzione o alla successione massima consentite, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento in misura direttamente proporzionale al numero totale dei candidati del complesso delle liste e dei gruppi di candidati».

---

**1.123**

DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, BOCO, CARELLA, CORTIANA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora ciascuna lista debba essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine, dalla prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso deve essere rappresentato, a pena di nullità, in modo tale che:

- 1) tra i primi tre candidati di ciascuna lista deve essere inserita una donna;
- 2) tra il quarto e l'ottavo posto di lista deve essere inserita almeno una donna;
- 3) dal nono posto in poi di ciascuna lista deve essere presente almeno una candidata donna per ogni gruppo di cinque candidati».

---

**1.124**

DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, BOCO, CARELLA, CORTIANA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dalla prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può essere rappresentato, a pena di nullità, in una successione superiore a due, e comunque nei primi due posti di lista deve essere presente un candidato donna».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.*

---

**1.125**

PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole da: «presentati» sino alla fine del comma, con le seguenti: «Ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a tre»*

---

**1.126**

ARCHIUTTI

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**1.127**

CASTAGNETTI

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «per la prima elezione» fino a: «entrata in vigore della presente legge».*

---

**1.128**

SCARABOSIO

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «A decorrere dalle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2011».*

---

**1.129**

GUASTI

*Al comma 2, alla lettera a), sostituire la parola: «prima» con la parola: «seconda».*

*Conseguentemente, alla lettera b) sostituire la parola: «seconda» con la parola: «terza».*

---

**1.130**

MORRA, IZZO

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a tre» con le seguenti: «a sei».*

---

**1.131**

CASTAGNETTI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a tre» con le seguenti: «a uno».*

---

**1.132**

IZZO, MORRA

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a tre» con le seguenti: «a uno».*

---

**1.133**

FASOLINO

*Al comma 2, alla fine della lettera a), inserire le seguenti parole: «e comunque le liste per il Senato della Repubblica devono prevedere la presenza di un candidato di sesso femminile come capolista in almeno l'80 per cento delle circoscrizioni».*

---

**1.134**

FASOLINO

*Al comma 2, alla fine della lettera a), inserire le seguenti parole: «e comunque le liste per il Senato della Repubblica devono prevedere la presenza di un candidato di sesso femminile come capolista in almeno il 50 per cento delle circoscrizioni».*

---

**1.135**

FASOLINO

*Al comma 2, alla fine della lettera a), inserire le seguenti parole: «e comunque le liste per il Senato della Repubblica devono prevedere la presenza di un candidato di sesso femminile come capolista in almeno il 25 per cento delle circoscrizioni».*

---

**1.136**

FASOLINO

*Al comma 2, alla fine della lettera a), inserire le seguenti parole: «e comunque le liste per il Senato della Repubblica devono prevedere la presenza di un candidato di sesso femminile come capolista in almeno il 30 per cento delle circoscrizioni».*

---

**1.137**

FASOLINO

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque le liste devono prevedere la presenza di un candidato di sesso femminile al secondo posto».*

---

**1.138**

FASOLINO

*Al comma 2, alla fine della lettera a), inserire le seguenti parole: «e comunque le liste devono prevedere la presenza di un candidato di sesso femminile al terzo posto».*

---

**1.139**

ARCHIUTTI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**1.140**

CASTAGNETTI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**1.141**

GUASTI

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «Per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla*

data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti*: «A decorrere dalle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2011».

---

**1.142**

MORRA, IZZO

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a cinque».*

---

**1.143**

IZZO, MORRA

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a uno».*

---

**1.144**

PESSINA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.145**

FRANCO Vittoria, DATO, DE PETRIS, SOLIANI, ACCIARINI, BAIO DOSSI, BETTONI, BONFIETTI, DONATI, MAGISTRELLI, PAGANO, PILONI, STANISCI

*Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

«3. Per la prima e la seconda seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammesse le liste o i gruppi di candidati che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui ai comma 2, lettere a) e b)».

---

**1.146**

PASTORE

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**1.147**

GUASTI

*Al comma 3, sostituire le parole:* «Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «A decorrere dalle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2011».

---

**1.148**

DATO

*Al comma 3, sostituire le parole:* «10 per cento ad un massimo del 50» *con le seguenti:* «25 per cento ad un massimo del 75».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis.* Le quote di rimborso elettorale non assegnate ai sensi del comma 3 sono assegnate ai partiti o movimenti politici che, nelle medesime consultazioni elettorali, abbiano conseguito almeno il 30 per cento di candidate donne tra i rispettivi candidati eletti. A tal fine le quote sono ripartite secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

*3-quater.* In caso di mancata attribuzione delle quote di cui al comma 3-bis, le relative risorse finanziarie sono destinate alle finalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna.

*3-quinquies.* Ogni partito o movimento politico è tenuto a destinare una quota pari almeno al 20 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

*3-sexies.* I movimenti ed i partiti politici sono tenuti a dare conto in forma dettagliata, attraverso un apposito capitolo all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, della tipologia, dell'estensione e del costo di ciascuna iniziativa realizzata per le finalità di cui al comma 3-quinquies».

---

**1.149**

CASTAGNETTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento» con le parole: «da un minimo dell'uno per cento ad un massimo del 10 per cento».*

---

**1.150**

FASOLINO

*Al comma 3, sostituire le parole: «da un minimo del 10% ad un massimo del 50%» con le seguenti: «da un minimo del 15% ad un massimo del 80%».*

---

**1.152**

MORRA, IZZO

*Al comma 3 sostituire le parole: «da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento» con le seguenti: «da un minimo del due per cento ad un massimo del dieci per cento».*

---

**1.153**

FASOLINO

*Al comma 3, sostituire le parole: «da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento» con le seguenti: «da un minimo del 12 per cento ad un massimo del 70 per cento».*

---

**1.154**

FASOLINO

*Al comma 3, sostituire le parole: «da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento» con le seguenti: «da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 67 per cento».*

---

**1.155**

FASOLINO

*Al comma 3, sostituire le parole: «da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento» con le seguenti: «da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 70 per cento».*

---

**1.156**

FASOLINO

*Al comma 3, sostituire le parole: «da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento» con le seguenti: «da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 60 per cento».*

---

**1.157**

FASOLINO

*Al comma 3, sostituire le parole: «da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento» con le seguenti: «da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 90 per cento».*

---

**1.151**

IZZO, MORRA

*Al comma 3, sostituire le parole: «da un minimo del dieci per cento» con le seguenti: «da un minimo del quaranta per cento».*

---

**1.158**

MALAN

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Nel caso in cui un movimento o un gruppo politico, alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, abbia avuto fra i propri eletti, effettuate le opzioni di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, una percentuale di donne inferiore alla media generale delle donne elette nel medesimo ramo del Parlamento nella legislatura precedente, l'importo di cui al comma 3 è ridotto in misura percentuale pari alla differenza fra le percentuali suddette.

3-ter. La somma eventualmente derivante dalle riduzioni di cui ai commi 3 e 3-bis è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che alla Camera dei deputati o al Senato abbiano avuto fra i propri eletti, effettuate le opzioni di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, una proporzione di donne superiore di oltre il dieci per cento alla media generale delle donne elette nel medesimo ramo del Parlamento nella legislatura precedente. Per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, si determina la differenza, arrotondata all'unità superiore nel caso di risultato frazionario, tra il numero di donne elette e il numero che risulta applicando al numero totale degli eletti della singola lista la percentuale media generale delle donne elette nel medesimo ramo del Parlamento nella legislatura precedente. La somma di cui al primo periodo viene ripartita in misura proporzionale, per ogni partito, al numero ottenuto con il calcolo di cui al secondo periodo».

---

**1.159**

PICCIONI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.160**

DE RIGO

*Al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

---

**1.161**

PASTORE

*Al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

---

**1.162**

CASTAGNETTI

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «per la seconda elezione» fino a: «la successione di cui al comma 2, lettera b)».*

---

**1.163**

SCARABOSIO

*Al comma 4, sostituire le parole: «Per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «A decorrere dalle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2011».*

---

**1.164**

DE RIGO

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.165**

FALCIER

*Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

---

**1.166**

PASTORE

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «o la successione non risultino rispettate» con le seguenti: «non risulti rispettata».*

---

**1.167**

SCOTTI

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: «ovvero di rinuncia alla candidatura» fino al termine, con le seguenti: «si applica in misura doppia la riduzione dell'importo del rimborso per le spese elettorali di cui la comma 3; nel caso di rinuncia alla candidatura l'intero procedimento elettorale è rinviato di una settimana per verificare se detta rinuncia non sia dovuta al perseguimento di scopi politici mediante organizzazione di carattere militare, nel quale caso la lista è inammissibile».*

---

**1.168**

GUASTI

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: «ovvero di rinuncia alla candidatura» fino al termine, con le seguenti: «si applica in misura doppia la riduzione dell'importo del rimborso per le spese elettorali di cui la comma 3; nel caso di rinuncia alla candidatura l'intero procedimento elettorale è rinviato di una settimana per verificare se detta rinuncia non sia dovuta al perseguimento di scopi politici mediante organizzazione di carattere militare, nel quale caso la lista è inammissibile».*

---

**1.169**

IZZO, MORRA

*Al comma 4 sostituire le parole: «in doppia misura» con le seguenti: «in misura tripla».*

---

**1.170**

MALAN

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. I movimenti e i partiti politici che non rispettano norme di cui ai commi 1, 2 e 4 possono, all'atto della presentazione delle liste, allegare una dichiarazione che illustra i modi in cui si è proceduto a consultazioni primarie o gli altri criteri oggettivi seguiti nella formazione delle liste, corredata, se rilevante, dallo statuto del soggetto politico. La dichiarazione è resa pubblica attraverso il sito informatico del Ministero dell'interno. Entro tre mesi dall'inizio della legislatura, la giunta per le elezioni della camera per la quale è stata presentata la lista verifica l'oggettività e il rispetto delle procedure e dei criteri illustrati nella dichiarazione, esaminando eventuali reclami presentati da iscritti ai soggetti politici interessati che ritengano di essere stati esclusi o collocati in posizione inadeguata a causa della violazione di dette procedure o criteri. Non possono essere presi in considerazione criteri consistenti in un rapporto fra il numero dei candidati dell'uno e dell'altro sesso o un ordine delle candidature in relazione al sesso dei candidati che siano meno equilibrati di quelli di cui ai commi 1, 2 e 4. Se la verifica di cui al terzo periodo ha esito positivo, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 3 e 4».

---

**1.171**

PICCIONI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**1.172**

FAVARO

*Al comma 5, sostituire le parole: «Entro 3 mesi» con le seguenti:  
«Entro 13 mesi».*

---

**1.173**

FAVARO

*Al comma 5, sostituire le parole: «Entro 3 mesi» con le seguenti:  
«Entro 12 mesi».*

---

**1.174**

CICOLANI

*Al comma 5, sostituire le parole: «Entro 3 mesi» con le seguenti:  
«Entro 11 mesi».*

---

**1.175**

CICOLANI

*Al comma 5, sostituire le parole: «Entro 3 mesi» con le seguenti:  
«Entro 10 mesi».*

---

**1.176**

CICOLANI

*Al comma 5, sostituire le parole: «Entro 3 mesi» con le seguenti:  
«Entro 9 mesi».*

---

**1.177**

MANFREDI

*Al comma 5, sostituire le parole: «Entro 3 mesi» con le seguenti: «Entro 8 mesi».*

---

**1.178**

MANFREDI

*Al comma 5, sostituire le parole: «Entro 3 mesi» con le seguenti: «Entro 7 mesi».*

---

**1.179**

TREDESE

*Al comma 5, sostituire le parole: «Entro 3 mesi» con le seguenti: «Entro 6 mesi».*

---

**1.180**

TREDESE

*Al comma 5, sostituire le parole: «Entro 3 mesi» con le seguenti: «Entro 5 mesi».*

---

**1.181**

FALCIER

*Al comma 5, sostituire le parole: «Entro 3 mesi» con le seguenti: «Entro 4 mesi».*

---

**1.182**

CASTAGNETTI

*Al comma 5, sostituire le parole: «nell'accesso alla cariche elettive» con le altre: «nell'accesso oltre che alle cariche elettive parlamentari, anche alle nomine nel Csm, nella Corte Costituzionale nella autorità e in*

tutte le cariche che comportano grandi responsabilità e nelle quali è tutt'ora assai poco rappresentata la presenza femminile».

---

### **1.183**

SCOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I volantini, i manifesti, le inserzioni e ogni altro materiale elettorale che attribuiscono a una candidata o un candidato qualità o difetti esplicitamente o implicitamente posti in relazione al suo sesso, sono esclusi da ogni tipo di trasmissione, esenzione o agevolazione elettorale, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28. I giornali che pubblicano inserzioni di cui al periodo precedente sono esclusi da ogni sovvenzione pubblica. I giornalisti professionisti che abbiano partecipato alla redazione di materiale di cui al periodo precedente sono sospesi dall'ordine dei giornalisti per almeno un mese».

---

### **1.184**

SCOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I partiti e le associazioni che comprendono solo iscritti o associati di un solo sesso, o che precludono gli appartenenti all'uno o all'altro sesso da determinate cariche o incarichi, sono esclusi da qualunque contributo, esenzione o sovvenzione pubblica».

---

### **1.0.101**

MALAN

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non in-

feriore ai due terzi. In ogni lista, il numero dei candidati dello stesso sesso non può superare i due terzi del numero dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso al limite di cui al precedente periodo non vengono ammessi, a partire dal fondo dell'ordine di lista".

2. All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In ogni lista, il numero dei candidati dello stesso sesso non può superare i due terzi dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso al limite di cui al precedente periodo non vengono ammessi, a partire dal fondo dell'ordine di lista"».

---

### **1.0.100**

DATO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Elezioni del Consiglio comunale)*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 71, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

*3-bis.* In ogni lista nessun genere può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima»;

b) all'articolo 73, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*"1-bis.* In ogni lista, nessun genere può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

---

**1.0.102**

DATO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Elezioni del Consiglio provinciale)*

1. All'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In ogni gruppo, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima"».

---



**BOZZE DI STAMPA**

**1° febbraio 2006**

**N. 1 - ANNESSO I**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XIV LEGISLATURA**

---

**Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari (3660)**

### **EMENDAMENTO**

#### **Art. 1.**

##### **1.0.200**

NANIA, TOFANI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 1-bis.**

*(Elezioni del Consiglio provinciale)*

1. All'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. In ogni gruppo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2-ter. Ai delegati dei gruppi di candidati, di cui all'articolo 74, comma 3, che non abbiano rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni di cui al comma 2-bis, il prefetto irroga, in misura proporzionale ad ogni violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 per ogni violazione, fino a un massimo di euro 100.000"».

